

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La commissione tributaria regionale di Napoli sezione staccata di Salerno sezione 02

riunita con l'intervento dei signori:

- | | | |
|----------------|----------|------------|
| • ACCARINO | ADOLFO | PRESIDENTE |
| • DE FRANCESCO | GIUSEPPE | RELATORE |
| • CAPUANO | GIUSEPPE | GIUDICE |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- N° 49 PRONUNCIATA IL 27/04/06-

DEPOSITATA IL 22/06/2006

- sull'appello n. 7387/05

depositato il 13/12/2005

- avverso la sentenza N. 146/08/2005

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

P.M. CALZATURE SRL

VIA VIGGIANO 33 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI n.REOLSTA00018/05 SANZ.AMMINISTR. 2002

La società PM Calzature srl in persona del legale rappresentante pro-tempore propone appello avverso la sentenza n. 146/08/05 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, sez VIII, che aveva rigettato il ricorso proposto in data 17/03/05 contro l'avviso di irrogazione sanzioni n. REO LSTA00018/05 notificato in data 15/02/05 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino ex legge n. 73/2002 per l'anno 2002, per il complessivo ammontare di € 23292,00 sulla base del PVC in data 03/09/2002 redatto dalla guardia di Finanza di Ariano Irpino, con il quale constatava dalle scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali e sociali non risultavano registrato il dipendente, Melito Monica, nata ad Ariano Irpino (AV) il 29/09/1981, commessa.

Parte appellata si costituisce e deposita controdeduzioni

Alla seduta odierna la vertenza viene per la conclusione di cui è verbale.

Il collegio, esaminati atti e documenti in camera di consiglio, accoglie l'appello della società P.M. CALZATURE S.r.l. perché fondato. Preliminarmente va evidenziato che l'art. 3, comma 3 del D.L. 18/2002 che punisce con sanzione amministrativa il datore di lavoro nei caso di impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro denunciato abbia avuto inizio in epoca successiva al primo giorno dell'anno in cui è stata constatata la violazione. Con la pronuncia n. 144 del 12.4.2005 la Corte Costituzionale ha consentito il superamento della presunzione "iuris et de jure" prevista dal citato articolo e la possibilità da parte del datore di lavoro di fornire idonea prova contraria. Orbene il quadro probatorio in atti nel suo complesso, fa ritenere la fondatezza dell'appello, infatti dalla documentazione eseguita dalle parti risulta che, dal controllo effettuato in data 29/08/2002 veniva rilevato che dal libro paga e matricola non risultava trascritto il nominativo di Melito Monica nata il 29/09/1981 ad Ariano Irpino e residente in via Stratola n. 33/1, che ha dichiarato di aver iniziato a lavorare dal 28/8/02. La Guardia di Finanza ha redatto P.V.C. in data 29/08/02 senza la presenza del legale rappresentante sig. Pannese Maurizio, in quanto fuori sede.

Il legale rappresentate della società P.M. Calzature S.r.l. in data 3/9/02 si presenta presso la caserma della Guardia di Finanza per la redazione del P.V.C. a pagina 3 esibisce l'originale del modello C/ASS (modello di assunzione) relativo all'assunzione della sig.ra Melito Monica presentato in data 29/08/02, alla sezione circoscrizionale per l'impiego di Ariano Irpino, la comunicazione contiene l'assunzione con decorrenza 28/08/02, dichiarando (preciso che all'atto del vostro controllo mi trovavo a Milano per cui non vi ho potuto esibire la prefata comunicazione di assunzione). La società in data 29/08/2002 non aveva provveduto alla trascrizione del dipendente Melito Monica sul libro matricola o paga, ma alla data dell'accesso 29/08/02 possedeva la comunicazione al collocamento di Ariano Irpino modello C/ASS. Di conseguenza per i motivi e gli atti allegati si constata la regolarità del rapporto di lavoro subordinato in data 28/08/2002, in quanta la data di inizio del rapporto di lavoro 28/08/02 coincide con la data di assunzione MOD. C/ASS e riportato in libro matricola cori data 28/08/2002. Nel caso di specie, tuttavia, sulla base della valutazione critica, e complessiva di tutto il materiale probatorio acquisito il ricorso ben può essere dichiarato fondato con conseguente annullamento dell'avviso di irrogazione sanzioni per cui è causa. Le spese di lite vanno compensate tra le parti sussistendone giusti motivi poiché certamente l'attività dell'ufficio non è stata avventata o temeraria ma occasionata comunque da un PVC della Guardia di Finanza di Arano Irpino, e di un'interpretazione errata dei fatti dei primi giudici.

P.Q.M

Accoglie l'appello della S.r.l. Spese compensate

IL RELATORE

IL PRESIDENTE